

**2024/25**

# Contratto Integrativo di Istituto



I.P.S.E.O.A.

**"VIRGILIO TITONE"**

*Castelvetrano (Tp)*

TPRH040003

**27 NOVEMBRE 2024**

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO il mese di NOVEMBRE il giorno VENTISETTE alle ore 10,30, in sede di negoziazione decentrata integrativa a livello di istituto:

- **la delegazione di parte pubblica, costituita:**
  - dal Dirigente Scolastico: *dott.sa Rosanna Conciauro*
- **la delegazione di parte sindacale, costituita:**
  - dalla RSU nelle persone di:
    - *prof.ssa Vincenza SANCETTA*
    - *prof. Giuseppe CARUSO (assente)*
    - *sig.ra Letizia BENDICE*

alla presenza della Rappresentanza sindacale nelle persone di:

\_\_\_\_\_ dott. Luigi Bonanno \_\_\_\_\_ per FGU Scuola \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ prof. Maurizio Enea \_\_\_\_\_ per ANIEF \_\_\_(assente)\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ prof. Corrao Giuseppe \_\_\_\_\_ per CISL Scuola \_\_\_\_\_

**VISTO** il CCNL 2019/21 sottoscritto il 18/01/2024 ;

**VISTA** la Legge n° 300/70;

**VISTO** il D.lvo n° 29/99 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il Contratto Collettivo Quadro 7/08/1998 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il DPR n° 275/99, contenente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della Legge n° 59/97;

**VISTO** il PTOF per il triennio 2022-2025 e l'aggiornamento per l'anno scolastico in corso elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto;


**VISTO** il Piano Annuale delle Attività del Personale Docente approvato dal Collegio dei Docenti;

**VISTO** il Piano Annuale delle Attività del Personale ATA predisposto dal DSGA relativo all'anno scolastico in corso;

**VISTA** la Legge n. 107/2011;

**VISTO** il D.lvo 165/01 e, in particolare gli artt. 40 e 40 bis come modificati dal D.lvo 150/2009;

**VISTA** la Circolare n° 25 del 19.07.12 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;



## SOTTOSCRIVONO

il presente Accordo, finalizzato alla stipula del Contratto Integrativo di Istituto.

L'Accordo sarà inviato al Collegio dei Revisori dei Conti, corredato della relazione illustrativa-tecnico/finanziaria ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, D.lvo n° 165/01 (Circolare MEF n° 25 del 19.07.12), per il previsto parere.

## **CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO**

### **TITOLO PRIMO** **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata**


1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "IPSEOA Virgilio Titone" di Castelvetrano.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per **l'anno scolastico 2024-25**
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

#### **Art. 2 – Interpretazione autentica**

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

#### **Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto**

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro i primi 15 giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico.



**TITOLO SECONDO**  
**RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI**

**CAPO I - RELAZIONI SINDACALI**

**Art. 4 – Obiettivi e strumenti**

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
  - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
  - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

**Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente**

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

**Art. 6 – Informazione**

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione:
  - a) la proposta di formazione delle classi e degli organici;
  - b) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei
  - c) i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 78 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

**Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa**

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.

2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
  - 1) i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - 2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi;
  - 3) i criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
  - 4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019;
  - 5) i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i.;
  - 6) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
  - 7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
  - 8) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
  - 9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica;
  - 10) il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale;
  - 11) i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023
  - 12) criteri per la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto Istruzione e Ricerca.

#### Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:

- 1) l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;
- 2) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
- 3) i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- 4) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out;
- 5) i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi
- 6) i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA.

## CAPO II - DIRITTI SINDACALI

### Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata in Sala Docenti (corpo 5) e di una bacheca on line sul sito dell'Istituzione scolastica e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca (fisica e on line) di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

### Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 31 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2019, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni, a loro volta, richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno tre giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza degli ingressi (corpi n. 3 - 5, Borgo Selinunte e Palestra) e il funzionamento del centralino telefonico. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.
7. Qualora più assemblee coincidessero nella stessa giornata (con orari differenti oppure del tutto o parzialmente coincidenti), il personale è tenuto a scegliere a quale assemblea partecipare.

8. Le assemblee territoriali di tre ore sono comprensive dei tempi di percorrenza.
9. Nelle giornate durante le quali sono previste otto ore di lezione (es: giovedì) il personale docente potrà partecipare solo alle assemblee indette nelle prime ore di attività didattiche (8,10-11,10: I-II- III ora) o nelle ultime (12,50-15,50: VI- VII- VIII ora).

#### **Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti**

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (ODD) che, per l'anno in corso, ammontano complessivamente ad ore **53** ( $ODD\ 127^* \min.\ 25,30 = \min.\ 3188$ ).
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

#### **Art. 12 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990**

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

### **TITOLO TERZO**

#### **PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA**

#### **Art. 13 – Criteri per la sostituzione del personale docente (ore eccedenti)**

1. Il personale docente può manifestare la propria disponibilità alla sostituzione dei colleghi assenti.
2. In caso di presenza di due o più disponibilità per la stessa sostituzione si procede all'attribuzione delle ore eccedenti nel seguente ordine:
  - Docente in servizio nella stessa classe
  - Docente della stessa disciplina
  - Docente classe parallela

#### **Art. 14 – Criteri di attribuzione di ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali**

1. Per l'attribuzione delle ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario ai docenti interni a tempo indeterminato (ai sensi dell'art. 1

comma 4 del DM 131/07), che ne danno il consenso e che sono in possesso di specifica abilitazione, in caso di più disponibilità, sarà applicata la graduatoria d' Istituto.

#### **Art. 15 – Collaborazione plurime del personale docente**

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

#### **Art. 16 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA**

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

#### **Art. 17 – Incarichi vari - Progetti PTOF PON PNRR – Personale Docente e ATA**

1. Gli incarichi, a qualunque titolo assegnati al personale docente, ove possibile, saranno affidati secondo i criteri di rotazione ed equa distribuzione.
2. Per quanto concerne gli incarichi relativi ai Progetti del Programma Operativo Nazionale PON e al PNRR, gli stessi saranno conferiti a seguito dell'espletamento di una specifica procedura di selezione interna o, anche, sulla base del possesso dei titoli, delle esperienze e delle conoscenze specifiche necessarie, con delibera del Collegio dei Docenti.
3. Per quanto riguarda il personale ATA la designazione avviene nell'ambito della proposta del Piano di lavoro annuale del DSGA, adottato dal Dirigente Scolastico, secondo i seguenti criteri:
  - Disponibilità
  - Competenze documentate
  - Distribuzione equa del personale
  - Rotazione
4. La retribuzione dei compensi avverrà adottando le tariffe orarie allegate al vigente CCNL e secondo le modalità specifiche di attribuzione previste dal presente Contratto Decentrato d'Istituto, salvo diversa indicazione contenuta negli specifici avvisi.
5. I compensi previsti per il DSGA, non afferenti al MOF, sono determinati nella seguente misura:
  - Progetti PON-PNRR - dal **5%** al **9%** della "quota gestionale"/"costi indiretti" (salvo diversa indicazione degli specifici avvisi)



### Art. 18 – Percorsi Competenze Trasversali per l'Orientamento (PCTO)

1. Al personale docente impegnato in attività di coordinamento-gestione e monitoraggio sono riconosciute, complessivamente, **n. 200** (duecento) ore di attività funzionali all'insegnamento, pari ad **euro 3.500** (euro tremilacinquecento/00) lordo dipendente.
2. Ai tutor interni individuati per le attività di PCTO nelle classi terze e quarte, sono riconosciute n. 2 (due) ore di attività funzionali all'insegnamento, pari ad **euro 38,50** (euro trentotto/50) lordo dipendente, per ciascun alunno assegnato.
3. I compensi di cui ai commi precedenti afferiscono alle risorse di cui all'art. 1, commi 11-25 e 39 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015.
4. I compensi previsti per il DSGA, riferiti ai Percorsi delle Competenze Trasversali per l'Orientamento, sono determinati nella misura di **40 ore**.
5. I compensi previsti per il personale Amministrativo, riferiti ai Percorsi delle Competenze Trasversali per l'Orientamento, sono determinati nella misura di **60 ore**.

### TITOLO QUARTO DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

#### Art. 19 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Tenuto conto della dotazione organica di personale ATA dell'Istituto, è consentita la fruizione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata ed in uscita alle seguenti categorie di personale:
  - Personale con certificazione di handicap grave (art. 3 c.3 L.104/92)
  - Personale che assiste familiare in condizione di handicap grave;
  - Genitori di figli di età inferiore ad 8 anni;
  - Personale che ha necessità dettate da esigenze di trasporto;
  - Personale con particolari esigenze, le cui condizioni sono ritenute dal dirigente scolastico tali da consentire fruizione delle fasce temporali di flessibilità oraria.
2. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
  - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
  - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
3. Per l'individuazione dei collaboratori scolastici da formare per quanto concerne l'assistenza igienico-personale di base agli alunni con disabilità, si stabiliscono i seguenti criteri:
  - Disponibilità
  - Non godere del beneficio economico ex art. 7
  - Non avere partecipato a precedenti corsi di formazione
  - Assenza di riduzione e dei compiti con mansioni ridotte
  - Almeno un collaboratore scolastico formato per ciascun corpo di fabbrica e ciascun piano

- Alternanza di genere al fine di garantire la parità delle unità formate (es.: *se con la precedente formazione sono stati formati n. 2 uomini e 1 donna, con la successiva formazione si formeranno n. 2 donne e 1 uomo*)
- In caso di individuazione d'ufficio si applicheranno i criteri precedenti sulla base della minore età anagrafica

#### **Art. 20 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio (diritto alla disconnessione)**

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 20.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

#### **Art. 21 – Criteri per la sostituzione del DSGA**

1. In caso di assenza del DSGA, il sostituto è l'assistente amministrativo titolare della II posizione economica, in quanto risorsa interna tenuta alla supplenza del DSGA (art. 2 sequenza contrattuale 25.7.2008).
2. L'assistente amministrativo viene individuato tra coloro che vantano una esperienza nel settore contabilità nell'ultimo quinquennio.

#### **Art. 22 - Lavoro agile e lavoro da remoto**

1. **Il lavoro agile e il lavoro in remoto** sono possibili forme di organizzazione della prestazione lavorativa del personale amministrativo, nel rispetto della normativa in vigore e degli accordi contrattuali in essere.
2. La modalità in **lavoro agile** prevede l'effettuazione della prestazione lavorativa per processi e attività di lavoro, previamente individuati dall'Amministrazione, per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalità.
3. Per assicurare la protezione dei dati trattati, il lavoratore concorda con l'Amministrazione i luoghi ove è possibile svolgere l'attività. In ogni caso nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza il lavoratore è tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che garantiscono la sussistenza delle condizioni minime di tutela della salute e sicurezza del lavoratore nonché la piena operatività della dotazione informatica e ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee a garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso dell'Amministrazione che vengono trattate dal lavoratore stesso. A tal fine l'Amministrazione consegna al lavoratore una specifica informativa in materia ai sensi dell'art. 22 della legge n. 81 del 2017.
4. Il **lavoro agile** è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. La prestazione lavorativa viene eseguita

- in parte all'interno dei locali della sede dell'ufficio al quale il lavoratore è assegnato e in parte all'esterno di questi, senza una postazione fissa e predefinita, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale.
5. Il **lavoro da remoto** è prestato con vincoli di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa che comporta la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il lavoratore è assegnato.
  6. L'Amministrazione concorda con il lavoratore il luogo ove viene prestata l'attività lavorativa **da remoto** ed è tenuta alla verifica della sua idoneità, anche ai fini della valutazione del rischio di infortuni, nella fase di avvio e, successivamente, con frequenza almeno semestrale. Nel caso di telelavoro domiciliare, la stessa concorda con il lavoratore tempi e modalità di accesso al domicilio per effettuare la suddetta verifica.
  7. Sono da considerare potenzialmente idonee allo svolgimento in **modalità agile o in remoto** le attività che presentano le seguenti caratteristiche:
    - a. possibilità di delocalizzazione. Attività tali da poter essere svolte a distanza senza la necessità di una costante presenza fisica nella sede di lavoro
    - b. autonomia operativa. Le prestazioni da eseguire non devono richiedere un diretto e continuo interscambio comunicativo con gli altri componenti dell'ufficio di appartenenza ovvero con gli utenti dei servizi resi presso gli sportelli della sede di lavoro di appartenenza;
    - c. possibilità di programmare il lavoro e di verificarne facilmente l'esecuzione;
    - d. possibilità di misurare, monitorare e valutare i risultati delle prestazioni lavorative eseguite in lavoro agile attraverso la definizione di precisi indicatori misurabili.
  8. Sono escluse dal novero delle attività in modalità lavoro agile quelle che richiedono lo svolgimento di prestazioni da svolgere su turni, o quotidianamente e necessariamente presso specifiche strutture di erogazione dei servizi ovvero che richiedono l'utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili (cd. "attività indifferibili"), ove non utilmente applicabile il principio di rotazione dei/delle lavoratori, quali, a titolo esemplificativo:
    - a. personale operante presso sportello incaricato del ricevimento del pubblico in sola presenza;
    - b. attività per le quali è necessario la consultazione di documenti cartacei d'archivio o strumentazioni presenti in sede.
  9. L'adesione al lavoro agile o in remoto ha natura consensuale e volontaria.
  10. Il numero di posizioni di lavoro attivabili contemporaneamente dall'Amministrazione in modalità agile e/o in remoto è pari al 40% del personale in servizio e comunque almeno una unità di personale deve essere sempre presente per ciascun singolo ufficio.
  11. Il periodo di tempo massimo destinato al lavoro agile o in remoto, è pari alla durata dell'anno scolastico, ferma restando la possibilità di richiedere periodi di durata inferiore anche al fine di consentire la turnazione del personale che aspira ad avvalersi di tale possibilità di erogazione del servizio.
  12. In conformità alla Direttiva Zangrillo del 29 dicembre 2023 è garantito, in prima istanza, l'accesso ai dipendenti in situazioni di fragilità con gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili situazioni di salute, attestata dal medico competente.
  13. In conformità all'art.18, co. 3-bis, L. n. 81/2017, così come modificato dall'art. 1, co. 486, L. n. 145/2018, è garantito, in subordine al punto precedente, l'accesso:

- a. ai lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che siano caregivers ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
  - b. ai lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
14. In subordine ai punti precedenti potranno essere prese in considerazione le seguenti condizioni di precedenza:
- a) maggiore tempo di percorrenza per raggiungere la sede di lavoro
  - b) rotazione del personale con medesimi requisiti
15. I lavoratori ammessi allo svolgimento della prestazione di lavoro agile o in remoto sottoscrivono con il dirigente scolastico un accordo individuale, accessorio rispetto al contratto individuale di lavoro, che regola diritti e obblighi reciproci.
16. L'accordo deve contenere, in allegato, l'Informativa sulla sicurezza in caso di lavoro agile, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto in ambienti diversi da quelli scolastici, a seconda che essa sia svolta in ambienti indoor o outdoor.
17. Al lavoratore agile è consentito l'espletamento ordinario dell'attività lavorativa al di fuori della sede di lavoro per un massimo di 2 giorni fissi a settimana, da definire in sede di accordo individuale, non frazionabili ad ore e non cumulabili in caso di mancato utilizzo.
18. La prestazione lavorativa in modalità agile è svolta senza un vincolo prefissato di orario di inizio e fine servizio, nell'ambito delle ore massime di lavoro giornaliere e settimanali stabilite dalla legge (36 ore) e fatti salvi altresì i tempi di riposo ed intervallo previsti a tutela della salute del lavoratore.
19. Nelle giornate di lavoro agile si individuano:
- a. una fascia di reperibilità, tendenzialmente dalle 8.00 alle 14.00, salve eventuali esigenze organizzative dell'Amministrazione o individuali, da concordare con il dirigente scolastico, al fine di garantire un'ottimale organizzazione delle attività e permettere le necessarie occasioni di contatto, via mail o telefonico, e coordinamento con i colleghi e con il dirigente scolastico stesso.
  - b. una fascia di inoperabilità e di disconnessione standard: 20.00 – 07.00 più domenica e festivi. Durante tale fascia non è erogabile la prestazione lavorativa.
20. Al fine di consentire il monitoraggio dell'accordo sottoscritto e il rispetto delle modalità concordate, il lavoratore redigerà settimanalmente un dettagliato report della propria prestazione lavorativa svolta in modalità agile nella/nelle giornate stabilite e lo consegnerà entro le ore 20,00 del venerdì della settimana di fruizione della prestazione in modalità agile. La mancata consegna del report settimanale determinerà la sospensione delle attività in lavoro agile.
21. Il lavoratore può richiedere, nelle fasce di contattabilità, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge. Il lavoratore che fruisce dei suddetti permessi, per la durata degli stessi, è sollevato dagli obblighi stabiliti dal comma 1 per la fascia di contattabilità.
22. Nel tempo del lavoro in remoto e nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio.
23. L'Amministrazione si riserva di richiedere la presenza in sede del lavoratore per improrogabili esigenze di servizio con un preavviso, ove possibile, di due giorni lavorativi per una giornata in cui avrebbe dovuto operare in smartwork. Il rientro in servizio può anche

comportare, nei limiti e con le modalità concordate con il dirigente scolastico, il recupero delle giornate di lavoro agile non fruito.

24. Il trattamento economico accessorio spettante è quello definito nel presente Contratto Integrativo di Istituto
25. Il lavoratore che svolge la prestazione nella modalità del lavoro agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali lavoratori da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali scolastici.
26. Al fine di accompagnare il percorso di introduzione e consolidamento del lavoro agile, nell'ambito delle attività del piano della formazione saranno previste specifiche iniziative formative per il personale che usufruisca di tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, con l'obiettivo di fornire al personale le competenze necessarie per l'utilizzo delle piattaforme di comunicazione e degli altri strumenti previsti per operare in modalità agile nonché di diffondere moduli organizzativi che rafforzino il lavoro in autonomia, l'empowerment, la delega decisionale, la collaborazione e la condivisione delle informazioni.

## **TITOLO QUINTO** **TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**


### *CAPO I - NORME GENERALI*

#### **Art. 23 – Fondo per il salario accessorio**

1. Il Fondo per il salario accessorio **dell'anno scolastico 2024-25** è complessivamente alimentato da:
  - a. fondo per il miglioramento dell'offerta formativa erogato dal MIM;
  - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIM;
  - c. eventuali economie del fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
  - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
2. Il fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

#### **Art. 24 – Fondi finalizzati**

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi, comunicati con nota prot n. 30704 del 30 settembre 2024, sono pari a:



	settembre 2024 agosto 2025
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	€ 87.746,32 <i>di cui</i>
per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007	€ 61.011,60
per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	€ 4.455,69
per gli incarichi specifici del personale ATA	€ 4.912,33
per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 2.878,91
per i compensi delle attività complementari di educazione fisica	€ 2.242,95
per la valorizzazione del personale, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011 e dell'art. 1 c. 249 della L. 160/2019	€ 12.244,84

## CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

### 25– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

#### Art. 26 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine i fondi sono assegnati nella seguente misura:

PERSONALE DOCENTE attività di insegnamento	34%
PERSONALE DOCENTE attività funzionali all'insegnamento	34%
PERSONALE ATA	32%

2. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

#### Art. 27 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF. A tal fine i fondi assegnati sono ripartiti nella misura del 75% per le attività formative del personale docente e nella misura del 25% per le attività formative del personale ATA.

**Art. 28 –Risorse di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107  
come disciplinato dall' art. 1 c. 249 della L. 160/2019 (valorizzazione del merito)**

Le risorse di cui trattasi sono così utilizzate:

a) La ripartizione in percentuale tra personale docente e personale ATA è la seguente:

PERSONALE DOCENTE	80%	€ 9.792,94
PERSONALE ATA	20%	€ 2.451,90
TOTALE	100%	€ 12.244,84

b) La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri già utilizzati negli anni precedenti ai quali si fa direttamente riferimento

1 *Qualità dell'insegnamento e contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti.*

2. *Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche.*

3. *Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.*

c) Il compenso più basso attribuito al personale docente non potrà essere inferiore alla misura di un terzo rispetto al compenso più alto. La platea dei beneficiari non potrà, comunque, superare il 16% dell'O.di D. complessivo.

d) I compensi assegnati al personale ATA terranno conto della seguente tabella:

	Ore	Unità di personale	CRITERI
Assistenti amministrativi	48	fino a 3	Innovazione, semplificazione, miglioramento/efficienza dell'azione amministrativa
Assistenti tecnici	54	fino a 3	Innovazione digitale e miglioramento tecnologico
Collaboratori scolastici	60	fino a 3	Miglioramento ed efficienza dei servizi

I suddetti compensi saranno riconosciuti sulla base della tabella di cui all'art. 29 comma 7.

**Art. 28 bis –Risorse di cui al D.M. 63 del 5 aprile 2023 finalizzate alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attività di orientamento,/ inclusione e contrasto della dispersione scolastica - Linee guida per l'orientamento (DM 328/2022)**

1. Le risorse di cui trattasi saranno contrattate non appena comunicate.

	COMPENSO Lordo dipend.	COMPENSO Lordo Stato	N°	TOTALE LD	TOTALE LS
Orientatore	€ 00,00	€ 00,00	X	€ 00,00	€ 00,00
Tutor	€ 00,00	€ 00,00	XX		

**Art. 29 - Conferimento degli incarichi**

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

**Art. 30 - Quantificazione delle attività aggiuntive e della intensificazione lavorativa per il personale ATA**

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo o come intensificazione dell'attività lavorativa, in alternativa al ricorso al fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. Sia le attività svolte in orario aggiuntivo sia l'intensificazione della prestazione lavorativa è preventivamente autorizzata dal Dirigente scolastico, sentito il DSGA.
4. Il numero delle unità di personale coinvolto negli **eventi e/o manifestazioni** è concordato preventivamente dal Dirigente scolastico o da un suo delegato con il DSGA, sentito il personale ATA.
5. Per la **SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI** (effettuata durante il proprio orario di servizio) è riconosciuto quanto segue:
  - ai **collaboratori scolastici** sarà riconosciuta n. 1 ora di intensificazione per ogni giornata di sostituzione, fino al massimo riportato nella tabella di cui all'art. 32, retribuito fino alla concorrenza di disponibilità; per la sostituzione del collaboratore scolastico al centralino, vengono riconosciute n. 2 ore di sostituzione (*1 ora al collaboratore scolastico che opera la sostituzione e 1 ora al collaboratore scolastico che si fa carico dell'intero reparto o allo stesso collaboratore che opera la sostituzione al centralino che assicura, anche, la pulizia del proprio reparto*); sempre 2 ore saranno riconosciute a coloro che sostituiranno i colleghi nei plessi staccati (palestra e Borgo Selinunte)



- agli **assistenti tecnici** AR23 (chimica) sarà riconosciuta n. 1 ora di intensificazione per ogni giornata di sostituzione, fino al massimo riportato nella tabella di cui all'art. 32 retribuito fino alla concorrenza di disponibilità;
- agli **assistenti amministrativi** sarà riconosciuta n. 1 ora di intensificazione per ogni giornata di sostituzione, fino al massimo riportato nella tabella di cui all'art. 32 retribuito fino alla concorrenza di disponibilità.

6. Il compenso (o il relativo recupero) per la sostituzione del collega assente di cui al precedente comma 5, non è riconosciuto a fronte di assenze relative a ferie, festività sopresse, riposi compensativi.

7. Per il riconoscimento delle ore di intensificazione e/o della valorizzazione del personale (merito - vedi art. 28 lettera d) saranno utilizzati i seguenti criteri:

Prestazioni (svolte durante l'anno scolastico in modo costante, sistematico e continuativo senza determinare nocumeto al lavoro ordinario) che esulano dal proprio profilo professionale, volte, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla realizzazione dell'offerta formativa, all'orientamento, alla comunicazione e all'immagine, all'efficienza ed efficacia del servizio scolastico, alla digitalizzazione, all'applicazione di particolari aspetti normativi...	
assistenti amministrativi	servizio amministrativo per assolvimento di compiti e scadenze volte a particolari impegni e disponibilità, mettendo a disposizione dell'istituzione scolastica competenze e professionalità, in ambito giuridico, contabile e organizzativo
assistenti tecnici	Servizio di laboratorio svolto in occasione di eventi, manifestazioni, convegni, attività di orientamento, realizzazione di progetti e raggiungimento di obiettivi inseriti nel PTOF prestato con particolare impegno e disponibilità mettendo a disposizione dell'istituzione scolastica competenze elevate e particolare professionalità
collaboratori scolastici	Servizio ausiliario svolto in occasione di eventi, manifestazioni, convegni, attività di orientamento, realizzazione di progetti e raggiungimento di obiettivi inseriti nel PTOF prestato con particolare impegno e disponibilità, assicurando elevati livelli di pulizia, sanificazione, vigilanza e supporto agli alunni con handicap

Agli assistenti tecnici, delle aree AR20, AR18, AR21 ARR2 e AR02, inoltre, possono essere riconosciute ore, a riposo compensativo, per la partecipazione ad eventi, attività o progetti che, a vario titolo, possono comportare una intensificazione dell'attività lavorativa, ad esempio:

- evento svolto in due o più giornate e/o con elevata partecipazione di utenti;
- attività che necessita di più giorni di preparazione/organizzazione
- attività che comporta una intensificazione nella giornata successiva all
- o svolgimento

- attività che necessita di competenze specifiche e particolare professionalità (anche non riconducibile al profilo di appartenenza)

Tali attività saranno rendicontate attraverso un timesheet sottoscritto dal dipendente che ne richiede il riconoscimento in prossimità della conclusione delle attività didattiche e, comunque, non oltre il 6 giugno. Dopo una prima verifica da parte dei docenti responsabili dei settori cucina-sala-accoglienza, il DSGA e il DS, di concerto, valutano la richiesta del dipendente e riconoscono le ore di intensificazione, da fruire durante i mesi di luglio e agosto, secondo i seguenti tetti massimi e applicando i seguenti criteri in caso di assenze del dipendente:

	n. max ore intensificazione	pari a giorni a recupero	Assenze	Decurtazione ore di intensificazione in caso di assenze
FASCIA A	108	18	fino a 90 ore	0%
			da 91 ore a 162 ore	50%
			da 163 ore	100%
FASCIA B	72	12	fino a 90 ore	0%
			da 91 ore a 162 ore	50%
			da 163 ore	100%
FASCIA C	36	6	fino a 90 ore	0%
			da 91 ore a 162 ore	50%
			da 163 ore	100%

Le assenze che non concorrono alla determinazione della decurtazione sono esclusivamente ferie, festività soppresse, riposi compensativi e malattie che non rientrano nel periodo di comparto.

Le predette ore sono omnicomprendenti di eventuali sostituzioni con esclusione di quanto disciplinato al punto 5 per gli assistenti tecnici delle aree AR23-

All'assistente Tecnico impegnato nella Casa Circondariale sono attribuite **ore 60** di intensificazione.

10. Per il **lavoro in orario aggiuntivo** viene riconosciuta agli **ASSISTENTI TECNICI** una quota annuale fino al massimo riportato nella tabella di cui all'art. 32 a carico del fondo di istituto, retribuito fino alla concorrenza di disponibilità.

11. Ai collaboratori scolastici in servizio presso i laboratori di sala e cucina (3 collaboratori al diurno e 1 collaboratore al serale e 1 collaboratore plesso staccato) sono riconosciute, forfettariamente, **fino a n. 100 ore cadauno** quale recupero compensativo che saranno decurtate in base alle assenze nella seguente maniera: decurtazione del 50% per assenze da 91 a 162 ore; decurtazione del 100% per

assenze pari o superiori a 163 ore. Al secondo collaboratore in servizio al serale sarà riconosciuto un compenso massimo di **ore 20** come riposo compensativo.

12. Per il **lavoro straordinario (orario aggiuntivo)** viene riconosciuto ai **COLLABORATORI SCOLASTICI** una quota annuale fino al massimo riportato nella tabella di cui all'art. 32 a carico del fondo di istituto, retribuito fino alla concorrenza di disponibilità.

### Art. 31 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 54 del CCNL del comparto scuola 2019-2021 da attivare nella istituzione scolastica.

### Art. 32 – Fondo dell'istituzione scolastica

1. Al fine di perseguire le finalità del Piano dell'Offerta Formativa e dei Piani delle attività Docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente e ATA è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

<u>Ammontare del FONDO comunicato</u>		<u>1/3</u>	<u>2/3</u>
<u>con nota prot. n. 36704 del 30.09.24</u>		€ 61.011,60	€ 20.337,20 € 40.674,40
			TOTALE PG 5
Economie anno precedente (PG 5 Fondo) Nelle more del completamento dell'iter amministrativo, non saranno utilizzate le economie PG 6 Ore eccedenti € e PG 12 Ed fisica, che, dopo l'autorizzazione di variazione, saranno così destinate: PG6 Incremento compenso funzioni strumentali e PG 12 Ed fisica Incremento compenso coordinatori di classe (n. 3 ore per coordinatore)		7.253,17 €	ECONOMIE Con le quali si incrementa PG5 68.264,77 €
		€ 5.413,50	
Indennità di direzione al DSGA			
Collaboratori D.S.		€ 4.500,00	
		€ 58.351,27	
RIPARTIZIONE FONDO DELL'ISTITUZIONE			
DOCENTI - Attività di insegnamento		€ 19.839,43	pari al 34% della quota disponibile per la contrattazione

DOCENTI - Attività funzionali all'insegnamento		€ 19.839,43	pari al 34% della quota disponibile per la contrattazione	
Personale ATA		€ 18.672,41	pari al 32% della quota disponibile per la contrattazione	
		<b>€ 58.351,27</b>		
<b>PERSONALE DOCENTE</b>				
Attività di insegnamento - 34% del Fondo disponibile	ORE		quattro/ dodicesimi	otto/ dodicesimi
a) Corsi di recupero (euro 55 all'ora)	80	€ 4.400,00	€ 1.466,67	€ 2.933,33
b) Progetto "Banqueting"	401	€ 15.438,50	€ 5.146,17	€ 10.292,33
<b>TOTALE ATTIVITA' INSEGNAMENTO</b>	<b>481</b>	<b>€ 19.838,50</b>	<b>€ 6.612,83</b>	<b>€ 13.225,67</b>
		<b>pari al</b>	<b>34,00%</b>	
<b>PERSONALE DOCENTE</b>				
Attività funzionali all'insegnamento - 34% del Fondo disponibile	ORE		quattro/ dodicesimi	otto/ dodicesimi
Documentazione attività Collegio docenti 9	9	€ 173,25	€ 57,75	€ 115,50
Documentazione attività Consiglio di Istituto 9	9	€ 173,25	€ 57,75	€ 115,50
Coordinatore attività partecipazione democratica a scuola 9	9	€ 173,25	€ 57,75	€ 115,50
Coordinatori classi dalle prime alle quarte (n. 10 ore x 22 classi) 8 ore - Coordinatori serale e carcere (n. 5 ore x 6 classi)	250	€ 4.812,50	€ 1.604,17	€ 3.208,33
Coordinatori classi quinte (n.13 ore x 7 classi quinte-) classi 11- 13 ore	91	€ 1.751,75	€ 150,00	€ 350,00
Referente A Continuità Orientamento	30	€ 577,50	€ 192,50	€ 385,00
Referente B1 Territorio e area professionalizzante (settore accoglienza) e sede carceraria1	30	€ 577,50	€ 192,50	€ 385,00
Referente B2 Territorio e area professionalizzante (settore cucina)	30	€ 577,50	€ 192,50	€ 385,00
Referente B3 Territorio e area professionalizzantes (settore sala e serale)	30	€ 577,50	€ 192,50	€ 385,00
Referente C Offerta sussidiaria e Rapporti Regione Sicilia	30	€ 577,50	€ 192,50	€ 385,00
Referente D Percorsi di secondo livello (ex serale)	30	€ 577,50	€ 192,50	€ 385,00

Referente E Patti formativi percorsi per adulti (serale e carcere) 2 docenti as prec 48 ore	30	€ 577,50	€ 192,50	€ 385,00
Componenti Rete SHE (3 docenti)	30	€ 577,50	€ 192,50	€ 385,00
Docenti GOSP/BES (Gruppo Operat. SocioPsicopedagogico) n. 3 docenti	30	€ 577,50	€ 192,50	€ 385,00
Referente educazione civica 40	30	€ 577,50	€ 192,50	€ 385,00
Referenti di assi culturali e capidipartimen. (n. 7 docenti * 6 ore)+(n. 5 doc*3h) as prec 57	57	€ 1.097,25	€ 365,75	€ 731,50
Referente progetti Erasmus	20	€ 385,00	€ 128,33	€ 256,67
Animatore digitale	48	€ 924,00	€ 308,00	€ 616,00
Team dell'innovazione digitale	48	€ 924,00	€ 308,00	€ 616,00
Tutor docenti neo immessi (n. 1 docente)	10	€ 192,50	€ 64,17	€ 128,33
Progetto Orientamento in entrata ed uscita	180	€ 3.465,00	€ 1.155,00	€ 2.310,00
<b>TOTALE ATTIVITÀ FUNZIONALI</b>	<b>1031</b>	<b>€ 19.846,75</b>	<b>€ 4.064,17</b>	<b>€ 8.178,33</b>
		<b>pari al</b>	<b>34,01%</b>	
Riepilogo Personale docente (totale 68%)				
<b>Attività di insegnamento</b>		<b>€ 19.838,50</b>	<b>34,00%</b>	
<b>Attività funzionali all'insegnamento</b>		<b>€ 19.846,75</b>	<b>34,01%</b>	
<b>TOTALE FONDO DOCENTI</b>		<b>€ 39.685,25</b>	<b>68,01%</b>	
PERSONALE ATA 32% del Fondo disponibile	ORE		quattro/ dodicesimi	otto/ dodicesimi
<b>Assistenti amministrativi</b>				
1) Sostituzione dsqa (indennità)	60	€ 957,00	€ 319,00	€ 638,00
1) Gestione piattaforme alunni disabili-personale max n. 2 unità	54	€ 861,30		
2) INVALSI - 1 unità	14	€ 223,30		
3) Sostituzione colleghi assenti	45	€ 652,50		
4) Intensificazione come da contratto (v. Proposta Piano attività)	160	€ 2.552,00		
5) Lavoro straordinario	45	€ 717,75		

7) Intensificazione supporto Banqueting	65	€ 1.036,75	€ 345,58	€ 691,17
TOTALE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	443	€ 7.000,60		
<b>Assistenti tecnici</b>				
VI) Assistenti tecnici (lavoro aggiuntivo )	140	€ 2.233,00	€ 744,33	€ 1.488,67
VIII) Assistenti tecnici (intensificazione AR20-Gestione lab Stassi)	50	€ 797,50	€ 265,83	€ 531,67
VIIbis) Supporto informatico/aggiornamenti software/gestione server/manutenzione (intensificazione max n. 2 tecnici-AR02)	62	€ 988,90		
IX) Assistenti tecnici (sostituzione colleghi assenti)	36	€ 574,20	€ 191,40	€ 382,80
TOTALE ASSISTENTI TECNICI	288	€ 4.593,60	€ 1.531,20	€ 3.062,40
<b>Collaboratori scolastici</b>				
X) Collaboratori scolastici (lavoro aggiuntivo)	200	€ 2.750,00	€ 916,67	€ 1.833,33
XI) Collaboratori scolastici (intensificazione Progetti POF/serale /plessi staccati)/laboratori	130	€ 1.787,50	€ 595,83	€ 1.191,67
XII) Collaboratori scolastici (sostituzione colleghi assenti)	176	€ 2.420,00	€ 806,67	€ 1.613,33
TOTALE COLLABORATORI SCOLASTICI as precedente	506	€ 6.957,50		
Incremento INCARICHI SPECIFICI		€ 112,33		
TOTALE ATA	1237	€ 18.664,03	€ 4.590,85	€ 9.181,70
		pari al	31,99%	
TOTALE FONDO		€ 58.351,27		
Totale ripartizione		€ 58.349,28	100,00%	
Resto non utilizzato		€ 1,99		
<b>ALTRI ISTITUTI CONTRATTUALI</b>				

<b>PERSONALE DOCENTE</b>	ORE		quattro/ dodicesimi	otto/dodicesimi
Ore eccedenti	106	€ 2.878,91	€ 959,64	€ 1.919,27
economie anno precedente ore eccedenti	101	€ 2.740,74	€ 913,58	€ 1.827,16
<b>TOTALE ORE ECCEDENTI</b>	<b>207</b>	<b>€ 5.619,65</b>	<b>€ 1.873,22</b>	<b>€ 3.746,43</b>
<b>Funzioni strumentali:</b>		€ 4.455,69	€ 1.485,23	€ 2.970,46
Area 1 - Gestione POF/RAV/PDM		€ 742,62	€ 247,54	€ 495,08
Area 2 - Curricolo Progettazione Valutazione/Ambiente di apprendimento - NIV		€ 742,62	€ 247,54	€ 495,08
Area 3 - Inclusione e differenziazione		€ 742,62	€ 247,54	€ 495,08
Area 4 - Organizzazione della scuola - NIV		€ 742,62	€ 247,54	€ 495,08
Area 5 - Utilizzo delle nuove tecnologie - Sito web - NIV		€ 742,62	€ 247,54	€ 495,08
Area 6 - Rapporti con enti esterni - area professionalizzante e PCTO		€ 742,62	€ 247,54	€ 495,08
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.455,69</b>		
<b>PERSONALE ATA</b>				
<b>TOTALE incarichi specifici ATA</b>		<b>4.912,33 €</b>	€ 1.637,44	€ 3.274,89
A) Verifica correttezza procedure inerenti acquisti e patrimonio (ass. amm.)		€ 650,00	€ 216,67	€ 433,33
B) Resp. Lab. Chimica (A.T.)		€ 150,00	€ 50,00	€ 100,00
C) Coordinamento laboratorio cucina-pasticceria(ass. tecnico)		€ 500,00	€ 166,67	€ 333,33
D) Rapporti con il territorio - Logistica e comunicazione - Magazzino amministrativo (ass tecnico)		€ 700,00	€ 233,33	€ 466,67
E) Responsabile laboratorio informatica (ass. tecn)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

F) Centralino-Collaborazione con i docenti per: sostituzione personale, permessi entrata/uscita studenti (n. 2 coll. scolast.)		€ 700,00	€ 233,33	€ 466,67
G) Supporto amministrativo agli Uffici di Segreteria - Front office (coll scolastico)		€ 700,00	€ 233,33	€ 466,67
H) Piccola manutenzione		€ 700,00	€ 233,33	€ 466,67
I) Pulizia spazi verdi esterni		€ 700,00	€ 233,33	€ 466,67
SOMMA DA IMPUTARE AL MOF		€ 112,33	€ 37,44	€ 74,89
	<b>TOT</b>	€ 4.800,00		
Attività complementari educazione fisica		€ 2.242,95	€ 747,65	€ 1.495,30
economie anno precedente educazione fisica		€ 2.240,32	€ 746,77	€ 1.493,55
	<b>TOTALE</b>	€ 4.483,27		

**TITOLO SESTO**  
**ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA  
 NEI LUOGHI DI LAVORO**

**Art. 33 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

**Art. 34 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione**

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.



**TITOLO SETTIMO**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 35 – Clausola di salvaguardia finanziaria**

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

**Art. 36 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio**

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

**IL PRESENTE ACCORDO CONSTA DI N. 25 PAGINE SIGLATE IN OGNI PAGINA DALLE SOTTOSCRITTE PARTI STIPULANTI.**

- Per la delegazione di Parte Pubblica

**Il Dirigente Scolastico** \_\_\_\_\_ F.to Rosanna Conciauro Rosanna Conciauro

- Per la delegazione di parte sindacale

**La RSU**

F.to Vincenza Sancetta Vincenzo Sancetta

F.to Giuseppe Caruso \_\_\_\_\_

F.to Letizia Bendice Letizia Bendice

**I terminali associativi**

F.to dott. Luigi Bonanno Luigi Bonanno per FGU Scuola

F.to prof. Maurizio Enea \_\_\_\_\_ per ANIEF

F.to prof. Giuseppe Corrao Giuseppe Corrao per CISL Scuola

**Castelvetro, 27/11/2024**